

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5159 del 1 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Richiesta di protezione internazionale - trasferimento in Ungheria, Paese al quale egli aveva richiesto anteriormente protezione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato**

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7763 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Tenuta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, n. 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER n. 06534/2011, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avvocato Precenzano su delega di Tenuta e l'Avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza appellata il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. *****, richiedente protezione internazionale, avverso la decisione del Ministero – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - di cui al provvedimento prot. 117249 dell'8.9.2010 di trasferirlo in Ungheria, Paese al quale egli aveva richiesto antecedentemente protezione nel novembre 2009 (l'istanza analoga prodotta in Italia risale, invece, al 18 gennaio 2010) e che con nota del 18.8.2010 si è ritenuto "competente".

La sentenza motiva con riguardo alla non applicabilità dell'art. 17, comma 1, cui fa espresso riferimento l'art. 16, comma 1, lett. a) del Regolamento CE 343/2003, invocato dal ricorrente, secondo cui se lo Stato non rispetta il termine di tre mesi per richiedere all'altro Stato (ritenuto competente) la "presa in carico" del richiedente asilo, rimane definitivamente competente a deliberare sull'istanza.

2. L'appellante denuncia la violazione della norma comunitaria richiamata, nonché l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
3. Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata.
4. All'udienza del 13 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello non merita accoglimento.
2. Sostiene l'appellante che sia stato violato il disposto dell'art. 17 del Regolamento CE 343/2003, cui fa espresso riferimento l'art. 16, comma 1, lett. a), il quale a suo avviso troverebbe applicazione nella fattispecie.
3. Viceversa, ritiene il Collegio, condividendo l'interpretazione seguita dal TAR Lazio, che correttamente l'Amministrazione ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 16, comma 1, lett. c) e l'art. 20 del Regolamento CE 343/2003, disponendo il trasferimento del ricorrente in Ungheria, Paese "competente" in quanto vi era stata presentata la prima domanda di protezione internazionale e lo stesso Paese, interpellato dallo Stato italiano, aveva accettato di riprendere in carico il ricorrente (con nota del 18.8.2010).

L'art. 16, comma 1, lett. c) così recita: "Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a: riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato".

L'art. 20 dispone che: "la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se è competente;

b) lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane;

c) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo".

Nessun termine è sancito per il compimento degli adempimenti a carico dello Stato che richiede la "ripresa in carico" dello straniero.

Pertanto, la circostanza che lo Stato italiano abbia dato corso alla richiesta di "ripresa in carico" solo in data 11.8.2010, oltre tre mesi dopo la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, presentata dal Sig. ***** il 18.1.2010, non ha rilevanza alcuna, non trovando applicazione l'art. 17 del Regolamento (richiamato solo nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 16 comma 1, lett. a), in forza del quale lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa potrebbe interpellare tale Stato membro affinché "prenda in carico" il richiedente asilo al più tardi entro tre mesi dopo la presentazione della domanda, disponendo altresì che "se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.").

Più in generale, la ratio delle norme comunitarie in esame è quella di individuare i criteri di

determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e di introdurre un meccanismo affinché sia velocemente individuato lo Stato competente, a tutela dei diritti civili della persona interessata.

Così, lo Stato al quale sia presentata per la prima volta la domanda di asilo può, ex art. 17 RE 343/2002, qualora ritenga in base alle norme dello stesso Regolamento di non essere competente al suo esame, interpellare al massimo entro tre mesi lo Stato membro di cui ritiene la competenza, affinché “prenda in carico” il richiedente asilo.

Invece, nella diversa ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui lo straniero abbia già precedentemente presentato la propria istanza in uno Stato membro, e si trovi nel territorio di altro Stato membro (nella specie, in Italia) senza esservi autorizzato, non trova applicazione il termine trimestrale.

E' evidente che in tal caso non è fissato alcun termine per l'adempimento in quanto, essendo in corso presso l'altro Paese la trattazione dell'analogha istanza dello straniero, non sussiste quell'urgenza di provvedere che rappresenta invece la ratio della fissazione del termine trimestrale di cui all'art. 17.

Le norme esaminate, concernenti la “presa in carico” e la “ripresa in carico”, rispondono, in definitiva, ad una diversa logica: la “ripresa in carico” presuppone che sia già in corso presso altro Stato membro l'istruttoria della domanda di asilo, sicché il rispetto dei criteri di competenza non si coniuga con l'ulteriore esigenza di celerità a garanzia dei diritti della persona del richiedente.

Viceversa, nell'ipotesi della “presa in carico”, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del regolamento, lo Stato al quale sia presentata l'unica domanda di asilo e che non si ritenga competente, è chiamato a decidere sulla propria competenza al massimo nel termine di tre mesi, per le richiamate esigenze di assicurare tempestivamente tutela alla persona, e superato tale termine, la competenza a trattare l'istanza, si radica comunque in capo allo Stato medesimo.

Pertanto, lo Stato Italiano, in cui è stata presentata la “seconda” domanda di asilo da parte del Sig. *****, nel gennaio 2010, non soggiaceva al termine trimestrale per richiedere all'Ungheria la sua “ripresa in carico”

Ne discende che, non applicandosi alla fattispecie il termine trimestrale di cui all'art. 17 cit, vista la sequenza temporale delle istanze presentate dallo straniero in Ungheria e in Italia, il Ministero dell'Interno ha correttamente proceduto nel richiedere all'Ungheria, in data 11.8.2010, la “ripresa in carico” dell'appellante, che lì aveva presentato la sua prima domanda di asilo, e, successivamente, nel disporre il trasferimento, avendo l'Ungheria prestato il proprio assenso.

4. In conclusione, l'appello va rigettato.

5. Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi tra le parti, considerata la novità della questione interpretativa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **rigetta**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 1 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia.
Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto
agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)


- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891